



Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

CAPITOLATO SPECIALE

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SCAFFALATURE E CARRELLI DA COLLOCARE PRESSO LE MENSE DI FIRENZE E PISA

CIG Z7F3208E65

Articolo 1- Definizioni

Per “Impresa”, “Ditta” o “Fornitore” s’intende l’impresa risultata aggiudicataria servizio della fornitura di cui al presente Capitolato speciale d’appalto.

Per “Stazione appaltante”, “Azienda” o “Committente” s’intende l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana che affida all’Impresa servizi ola fornitura oggetto del presente Capitolato speciale d’appalto (CSA).

Articolo 2 – Oggetto della gara

L’appalto ha per oggetto la fornitura ed installazione di scaffalature e carrelli da consegnare presso le Mense Calamandrei e Caponnetto di Firenze e la Mensa Martiri di Pisa. Le quantità e le caratteristiche dei beni oggetto della presente fornitura sono indicate nell’allegato “Specifiche tecniche”

Sono compresi, con riguardo alla fornitura indicata tutti gli oneri di:

- 1) Imballaggio, trasporto, scarico ed installazione di tutte le dotazioni con collocazione al piano terra delle strutture indicate;
- 2) Servizi di garanzia;
- 3) Consegna di tutta la documentazione tecnica definitiva del "come costruito".

Articolo 3 – Importo

L’importo dell’appalto è quello risultante dall’offerta economica della Ditta aggiudicataria. Il prezzo offerto si intende comprensivo della fornitura ed installazione della attrezzature, della garanzia biennale delle stesse, di tutte le prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente alla fornitura di cui trattasi.

L’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara è pari a Euro 12.0000 (dodicimila/00) oltre I.V.A. di legge.

Non sono previsti oneri per la sicurezza.

Articolo 4 – Modalità di consegna e garanzia della fornitura

La consegna dei beni oggetto della fornitura dovrà essere effettuata entro il termine di 30 giorni naturali consecutivi dalla data di ricevimento dell’ordinativo di fornitura.

Il materiale oggetto della fornitura dovrà essere consegnato presso:

- Mensa Calamandrei e Mensa Caponnetto previo accordo con il referente dell’Azienda all’indirizzo mail: ristorazione.fi@dsu.toscana.it;
- Mensa Martiri previo accordo con il referente dell’Azienda all’indirizzo mail: ristorazione.pi@dsu.toscana.it;

Articolo 5 – Verifica di conformità

Ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato e nel contratto.

Qualora venissero constatate delle irregolarità il Committente ne darà comunicazione alla Ditta la quale entro 10=(dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione dovrà sostituire il materiale fornito, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10.

Articolo 6 – Divieto di modifiche introdotte dalla Ditta

Nessuna variazione o modifica alle prestazioni oggetto dell'appalto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione dell'appalto e preventivamente approvata dall'Azienda nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Articolo 7 – Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La Ditta è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Ditta, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Ditta non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

La Ditta, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Ditta restandone sollevata l'Azienda.

La Ditta esonera l'Azienda da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. In particolare, assicura che l'Azienda è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., la Ditta è tenuta a sollevare l'Azienda da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente capitolato, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

La Ditta assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Azienda di fronte ad azioni o pretese al riguardo. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà intellettuale e alla proprietà dei beni l'Azienda, ha diritto di richiedere al soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Articolo 8 – Aumenti o diminuzioni

Qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, il contraente è obbligato ma comunque entro il quinto del prezzo complessivo dell'appalto nei casi di cui al comma 12 dell'art. 106 del Codice dei Contratti previa sottoscrizione di un atto di sottomissione alla sua esecuzione agli stessi patti e condizioni.

Eventuali aumenti o diminuzioni superiori al quinto, non costituiscono motivo per l'Impresa di risoluzione anticipata del contratto.

Articolo 9 – Responsabilità verso terzi per danni

Ogni responsabilità inerente all'esecuzione della fornitura fa interamente capo all'Impresa. Nella responsabilità inerente l'esecuzione della fornitura è altresì compresa quella per danni cagionati ai beni del Committente, nonché quella per infortuni del Personale addetto al servizio, che deve essere opportunamente addestrato ed istruito.

Il fornitore si intende espressamente obbligato a tenere sollevata ed indenne l'Azienda e i suoi collegati da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano comunque ed a chiunque derivare in dipendenza o connessione della gestione della fornitura oggetto del presente Capitolato.

L'Impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati per fatto ad essa addebitabile.

Articolo 10 – Penali e risoluzione contrattuale

L'Operatore Economico è soggetto alle seguenti penalità:

a) qualora non venissero rispettate il termine di consegna di cui all'art.4, verrà applicata – per ogni giorno di ritardo - una penalità pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;

b) in caso di difformità dei prodotti forniti rispetto alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 2 l'Azienda applicherà un penalità pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno per cui durerà la difformità, essendo obbligo dell'aggiudicatario di sostituire il prodotto difforme con quello conforme alle prescrizioni.

Se il ritardo di cui alle precedenti lettere a) e b) persiste oltre il decimo giorno l'Azienda, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera, procede ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare le prestazioni, in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del RUP. Qualora l'Appaltatore non provvedesse alla reiterazione degli interventi ove richiesto, l'Azienda potrà far eseguire le prestazioni d'altra impresa a propria scelta, con richiesta delle maggior somme versate alla Ditta inadempiente.

L'Azienda, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione dell'appalto idonee all'applicazione delle penali contesta alla Ditta, tramite PEC, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte di questa di presentare entro 5 (cinque) giorni le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui l'Operatore Economico non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile allo stesso, l'Azienda provvede ad applicare le penali nella misura sopra riportata, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa o alla corretta prestazione in caso di prestazione non conforme.

Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui all'art. 8, che dovrà essere integrata dall'Operatore Economico senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l'Azienda accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Operatore Economico, non applica le penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Azienda di richiedere il risarcimento del maggior danno. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Operatore Economico, l'Azienda procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. L'Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile:

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente capitolato non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;
- in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti sopra richiamato da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Operatore Economico;
- in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);
- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni ad un nuovo affidamento.

Articolo 11 – Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato speciale, valgono le vigenti Leggi Statali e Regionali in materia, nonché il Regolamento di disciplina dell'attività contrattuale dell'Azienda DSU della Toscana.

Articolo 12 – Responsabile Unico del Procedimento

Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. del D.Lgs. 50/2016 si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Enrico Carpitelli – Dirigente Area Servizi Residenze e Ristorazione dell'Azienda.